



COMUNE DI VOGHIERA
Provincia di Ferrara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 6 DEL 29/03/2023

Adunanza **Ordinaria** in prima convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO

**DEFINIZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU) - ANNO 2023**

L'anno **duemilaventitré** addì **ventinove** del mese di **marzo** alle ore **21:00** in Sala Consiglio c/o il Centro Civico Comunale di Voghiera - si è riunito il Consiglio Comunale convocato previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge.

All'appello risultano:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	LUPINI PAOLO	Si	
VICE SINDACO	MASINA ISABELLA	Si	
CONSIGLIERE	FIORESI CLAUDIO	Si	
CONSIGLIERE	SAVINI EMANUELE	Si	
CONSIGLIERE	PALPINI NOVELLA	Si	
CONSIGLIERE	GANZAROLI EMANUELE	Si	
CONSIGLIERE	CERVELLATI CATERINA		Si
CONSIGLIERE	PASQUALI FABIO		Si
CONSIGLIERE	BANDIERA DANTE	Si	
CONSIGLIERE	LO BIUNDO STEFANO	Si	
CONSIGLIERE	TOSI PAOLO	Si	
CONSIGLIERE	MARZOCCHI SIMONE	Si	
CONSIGLIERE	PASQUALINI LUCIA	Si	

Totale Presenti: **11**

Totale Assenti: **2**

E' inoltre presente l'Assessore esterno Dott.ssa Chiara Cavicchi.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott. PIETRO VERONESE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Sig. PAOLO LUPINI in qualità di SINDACO e riconoscutane la legalità, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Designa a scrutatori i Sigg.ri: PALPINI NOVELLA, SAVINI EMANUELE, TOSI PAOLO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'illustrazione del Sindaco;

Uditi nell'ordine gli interventi di:

Consigliere Lo Biundo Stefano (Lista VoghierAperta), Consigliere Claudio Fiorese (Lista Progetto Comune), Consigliere Lo Biundo Stefano (Lista VoghierAperta);

(gli interventi sono registrati digitalmente e conservati in formato elettronico su banca dati del Comune di Voghiera);

Premesso che:

l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Considerato altresì che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 30/03/2022 sono state approvate per l'anno 2022 le seguenti aliquote IMU:

- 0,45 per cento per l'abitazione principale e relative pertinenze, limitatamente ai fabbricati di lusso accatastati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 ;
- 0,1 per cento fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota "0" per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- 0,76 per cento per i fabbricati destinati ad attività industriali, artigianali e commerciali (C/1, C/2, C/3, C/7 e D ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D/5 e D/3 e D/10);
- 0,76 per cento per gli immobili concessi in comodato a parenti entro il 1° grado (ascendenti e discendenti) ed utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze, come meglio di seguito specificato:

- ai fini dell'utilizzo della sola aliquota agevolata, è sufficiente che il contribuente presenti apposita autocertificazione attestante il predetto requisito;

- ai fini dell'ulteriore riduzione del 50 per cento della base imponibile, è prevista dalla normativa la condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- 0,90 per cento terreni agricoli non condotti direttamente;
- 1,06 per cento per tutti gli immobili non ricompresi nei punti precedenti;

Visti:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Considerato che alla data odierna, il modello di prospetto di cui al punto precedente, non è ancora disponibile, stante la mancata approvazione del decreto di cui all'art. 1, comma 756, della legge 160/2019;

Preso atto che il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali, è *stato differito al 31 marzo 2023 con Decreto del Ministero dell'Interno*, pubblicato in G.U., Serie Generale n. 295 del 19 dicembre 2022;

Preso atto che la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 – 2025", pubblicata nella Gazzetta ufficiale – serie generale n. 303 – supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, all'articolo 1, comma 775, prevede che *"in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023."*

Visto l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che dispone la possibilità di approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Valutato che per perseguire l'equilibrio di bilancio, si ritiene di mantenere le detrazioni per abitazione principale stabilite dalla legge, limitatamente ai fabbricati di lusso facenti parte delle categorie A/1, A/8 e A/9 e confermare, con modifica relativamente ai terreni agricoli non condotti direttamente (da 0,90 per cento a 1,06 per cento), le aliquote per l'imposta municipale propria, come di seguito indicato:

- 0,45 per cento per l'abitazione principale e relative pertinenze, limitatamente ai fabbricati di lusso accatastati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 ;
- 0,1 per cento fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota "0" per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- 0,76 per cento per i fabbricati destinati ad attività industriali, artigianali e commerciali (C/1, C/2, C/3, C/7 e D ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D/5 e D/3 e D/10);
- 0,76 per cento per gli immobili concessi in comodato a parenti entro il 1° grado (ascendenti e discendenti) ed utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze, come meglio di seguito specificato:
 - ai fini dell'utilizzo della sola aliquota agevolata, è sufficiente che il contribuente presenti apposita autocertificazione attestante il predetto requisito;
 - ai fini dell'ulteriore riduzione del 50 per cento della base imponibile, è prevista dalla normativa la condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- **1,06 per cento terreni agricoli non condotti direttamente;**
- 1,06 per cento per tutti gli immobili non ricompresi nei punti precedenti;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con la deliberazione n. 23 del 24/06/2020;

Considerato che all'art. 4 del predetto Regolamento, si stabilisce che:

"Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 03/12/2020, con la quale veniva nominato il Funzionario Responsabile della nuova Imposta Municipale Propria (IMU);

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 22/02/23 avente ad oggetto *"Approvazione schema di bilancio 2023/2025 e relativi allegati"*;

Visto il parere del Revisore dei Conti, quale allegato alla proposta di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 e relativi allegati, prot. n. 1624 del 10/03/2023, che rileva la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio esprimendo, pertanto, parere favorevole;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con votazione espressa in forma palese riportante il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n. 11

Voti favorevoli: n. 7 – contrari: nessuno – astenuti: n. 4 (gruppo di minoranza)

DELIBERA

1) di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2023 e di modificare relativamente ai terreni agricoli non condotti direttamente, le aliquote per l'imposta municipale propria, come di seguito indicato:

- 0,45 per cento per l'abitazione principale e relative pertinenze, limitatamente ai fabbricati di lusso accatastati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 ;
- 0,1 per cento fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota "0" per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- 0,76 per cento per i fabbricati destinati ad attività industriali, artigianali e commerciali (C/1, C/2, C/3, C/7 e D ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D/5 e D/3 e D/10);
- 0,76 per cento per gli immobili concessi in comodato a parenti entro il 1° grado (ascendenti e discendenti) ed utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze, come meglio di seguito specificato:
 - ai fini dell'utilizzo della sola aliquota agevolata, è sufficiente che il contribuente presenti apposita autocertificazione attestante il predetto requisito;

- ai fini dell'ulteriore riduzione del 50 per cento della base imponibile, è prevista dalla normativa la condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- **1,06 per cento terreni agricoli non condotti direttamente;**
- 1,06 per cento per tutti gli immobili non ricompresi nei punti precedenti;

2) di stabilire per l'anno 2023, la detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze, prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, in Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, limitatamente ai fabbricati di lusso delle categorie A/1, A/8 e A/9;

3) di stabilire altresì, a norma del Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU che:

"Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione."

4) di dare atto che con la presente deliberazione si ritiene vengano garantiti gli equilibri di bilancio, così come previsto dai documenti programmatici per il triennio 2023/2025, compatibilmente con la crisi economica attuale;

5) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023;

6) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2022, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

7) di demandare al Responsabile del Servizio Tributi, l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e la trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del Portale del federalismo fiscale, entro trenta giorni dalla data in cui è diventata esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 13-bis, ed in osservanza del disposto del Decreto Ministeriale 20 luglio 2021 e risoluzione MEF 7/D del 21/09/2021;

8) di dare atto che la presente deliberazione *ha natura regolamentare* a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui *"le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"*;

9) di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet istituzionale del Comune di Voghiera.

Quindi, con successiva e separata votazione, riportante il seguente esito:

Con votazione espressa in forma palese riportante il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n. 11

Voti favorevoli: n. 7 – contrari: nessuno – astenuti: n. 4 (gruppo di minoranza)

D E L I B E R A I N O L T R E

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO PAOLO LUPINI	IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. PIETRO VERONESE
----------------------------	---

La presente deliberazione, alla data della sottoscrizione, viene pubblicata all'albo pretorio on line del Comune di Voghiera www.comune.voghiera.fe.it per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 124 – comma 1 – e diverrà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla stessa.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Voghiera ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI VOGHIERA
Provincia di Ferrara

Rif.to proposta: 15 del 09/03/2023

Oggetto: DEFINIZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2023

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 , comma 1, del D.Lgs. 267/2000

Si attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Voghiera, 14/03/2023

IL RESPONSABILE
Dott.ssa ALESSANDRA SCHIANCHI

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del DL.Lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Voghiera, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005



COMUNE DI VOGHIERA
Provincia di Ferrara

Rif. Proposta: 15 del 09/03/2023

Oggetto: DEFINIZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2023

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 , comma 1, del D.Lgs. 267/2000

Si attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Voghiera, 14/03/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa ALESSANDRA SCHIANCHI

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Voghiera, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005